


LA GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – Le Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

Gli enti locali, *in primis* i Comuni, costituiscono i principali attori della fase attuativa di programmi e progetti del PNRR. Il sostegno a questa categoria di enti rappresenta, quindi, un fattore strategico per la riuscita degli impegni presi ed il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR.

È sulla scorta di tale evidenza che l'art. 9, commi da 1 a 4, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56) predispone *misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali*.

In particolare, il primo comma del citato art. 9 istituisce, presso ciascuna *prefettura - ufficio territoriale di Governo*, una *Cabina di coordinamento*, per la definizione del *piano di azione* per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale. In questa prospettiva la *Cabina di coordinamento* persegue le finalità di:

- rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR;
- favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio;
- migliorare l'attività di supporto in favore degli enti territoriali anche promuovendo le migliori prassi.

La *cabina di coordinamento* esercita, altresì, i compiti di *monitoraggio* attribuiti al prefetto dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero 1-*bis*, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108)¹.

La *Cabina di coordinamento* è *presieduta dal prefetto*, o da un suo delegato e ad essa vi partecipano:

¹ La norma citata, appare utile ricordarlo, prevede che il *Ministero dell'istruzione* comunichi al Prefetto competente per territorio gli interventi che ha autorizzato affinché questi possa monitorarne *l'attuazione dei progetti di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR*, da parte degli enti locali, anche mediante l'attivazione di tavoli di coordinamento finalizzati all'efficace realizzazione delle attività.

- il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana (o loro delegati);
- un rappresentante della regione o della provincia autonoma;
- un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato;
- una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi previsti dal PNRR (o loro delegati);
- i rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale, di volta in volta interessati.

Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della *Cabina di coordinamento* anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché altri soggetti pubblici interessati.

Partecipa, infine, alla medesima cabina il rappresentante del *Ministero dell'istruzione e del merito* (solamente) in caso di criticità rilevate nell'ambito delle attività di monitoraggio riferite al citato art. 55, comma 1, lettera a), numero 1-bis, del D.L. n. 77/2021.

L'ultimo periodo del comma 1, art. 9, D.L. n. 19/2024 prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso D.L. n. 19/2024, la *Struttura di missione PNRR*, d'intesa con la *Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR* e con il *Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno*, emani apposite *Linee Guida per la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l'eventuale adeguamento*.

Il comma 1-bis esclude l'applicazione della disciplina testé descritta alle attività di monitoraggio relative alle *misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico* di cui alla missione 2, componente 4, investimento 2.1b) del PNRR, svolte dalle regioni e dalle province autonome.

Il *piano di azione* e gli *esiti del monitoraggio* sono comunicati dal prefetto alla *Struttura di missione PNRR* e alla *Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato*

generale per il PNRR, anche ai fini dell'esercizio dei *poteri sostitutivi* o l'avvio di procedure finalizzate al *superamento del dissenso* (di cui agli artt. 12 e 13 del D.L. n. 77/2021).

Ove ritenuto strettamente indispensabile per la risoluzione di specifiche criticità attuative rilevate in sede di monitoraggio e suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, la *Struttura di missione PNRR*, d'intesa con la *Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR*, può proporre alla *Cabina di regia PNRR* la costituzione di *specifici nuclei*, composti da personale messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni operanti nel territorio di riferimento del piano di azione, nonché dal personale dei soggetti incaricati del supporto tecnico-operativo all'attuazione dei progetti PNRR.

Le *misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali* previste dall'art. 9, D.L. n. 19/2024, non incidono in alcun modo sulle attività di collaborazione e supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR previste dall'art. 12, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.

La prima delle norme in questione, il comma 1-*sexies* autorizza, per il triennio 2022-2024, il *Ministero dell'interno* e il *Ministero dell'economia e delle finanze*, in relazione alle rispettive competenze, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 700 unità di personale², al fine di garantire il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR per gli adempimenti di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei finanziamenti destinati all'attuazione degli stessi, con particolare riferimento al controllo sul divieto di doppio finanziamento e sui conflitti d'interesse nonché all'espletamento dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente.

² Da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, di cui 400 unità per le esigenze del *Ministero dell'interno* (in particolare delle prefetture-uffici territoriali del Governo) e 300 unità per le esigenze delle *ragionerie territoriali dello Stato*, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

Il successivo comma 1-*septies*, dà attuazione alla previsione testé illustrata prevedendo che il *Ministero dell'interno* e il *Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato* stipulino un apposito protocollo d'intesa per definire l'attività di collaborazione destinata alle finalità di cui al comma 1-*sexies*, anche attraverso la costituzione di *presidi territoriali unitari* tra le prefetture-uffici territoriali del Governo e le ragionerie territoriali dello Stato.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 9, D.L. n. 19/2024, la partecipazione alle riunioni della *cabina di coordinamento* non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (clausola d'invarianza finanziaria). Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni in materia *cabina di coordinamento* nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.